

“ ASSOMET “
Associazione Nazionale Industrie Metalli non Ferrosi
Regolamentodel Centro Italiano dell’Alluminio
“ CENTROAL “

Art. 1

Nell’ambito della Associazione Nazionale Industrie Metalli non Ferrosi, ASSOMET, è costituito, da tutti i soci che producono, trasformano o trattano l’alluminio e sue leghe, il Gruppo “Centro Italiano dell’Alluminio” denominato “CENTROAL” con sede in Milano presso l’ASSOMET.

Art. 2

Con esclusione di ogni fine di lucro e sempre nell’ambito dell’ASSOMET il CENTROAL si propone:

- a) Di occuparsi, per conto e in rappresentanza degli interessi dei propri Soci, di tutti gli aspetti delle attività tecniche, produttive, commerciali e dei relativi problemi inerenti tutta l’industria nazionale dell’alluminio e sue leghe;
- b) Di aderire alle organizzazioni europee dell’industria dell’alluminio in rappresentanza dei propri Soci e, ove ciò sia richiesto, cooperare con esse;
- c) Di fornire collaborazione e assistenza agli Enti Governativi, alle organizzazioni ufficiali nazionali ed internazionali in relazione a tutti gli aspetti dell’industria nazionale dell’alluminio, al fine di tutelare gli interessi dei Soci e di armonizzare sia all’interno che sul piano internazionale l’attività di tutti gli operatori del settore dell’alluminio;
- d) Di promuovere la diffusione dell’impiego dell’alluminio e sue leghe, di fornire assistenza ai propri Soci, di depositare, propagandare, diffondere e gestire, anche in rappresentanza di associazioni internazionali, marchi collettivi di qualità relativi a prodotti e a processi di lavorazione.

Il CENTROAL persegue le finalità nel rispetto delle norme statutarie, dei ruoli e delle competenze dell’ASSOMET, nell’ambito della quale esso si è costituito.

Art. 3

Fanno parte di diritto del CENTROAL tutti i soci Assomet (aziende italiane produttrici e trasformatrici dell’alluminio, enti e associazioni operanti nel settore dell’alluminio) già associati all’ASSOMET.

Art. 4

Enti, Associazioni, Gruppi, Consorzi, Società, ecc. che operano in Italia nel settore dell’alluminio che non hanno titolo per aderire ad Assomet, possono aderire, in qualità di soci aggregati, presentando formale richiesta al Consiglio del CENTROAL.

Art. 5

L’iscrizione impegna i Soci a far parte del Gruppo sino al 31 dicembre dell’anno successivo a quello di iscrizione; l’iscrizione si intende rinnovata automaticamente di anno in anno qualora non sia stato presentato formale atto di dimissioni da inviare a mezzo lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza.

Art. 6

La qualifica di Socio del Centro dell'Alluminio si perde qualora il Socio stesso:

- Sospenda o termini la sua attività nel settore dell'alluminio;
- Contravvenga agli obblighi del presente Regolamento;
- Non sia più associato all'ASSOMET.

L'esclusione del Socio è deliberata dall'Assemblea con la maggioranza di almeno i due terzi dei voti.

Art. 7

Sono organi del CENTROAL:

- a) L'Assemblea dei Soci,
- b) Il Consiglio,
- c) Il Comitato di Presidenza
- d) Il Presidente ed il Vice-Presidente,
- e) Il Segretario,
- f) Le Sezioni formalmente costituite a norma dell'art. 14.

Ad ogni Socio in occasione dell'Assemblea è attribuito un numero di voti assegnato in funzione del criterio adottato dall'ASSOMET per determinare i voti di assemblea, integrato con le quote pagate dai soci a Centroal.

Art. 8

L'Assemblea:

- a) Approva la relazione annuale del Consiglio;
- b) Nomina i membri del Consiglio dopo aver fissato il numero dei componenti;
- c) Elege il Presidente e vota contestualmente il programma e la proposta concernente i Vicepresidenti.
- d) Determina la misura e le modalità delle quote eventualmente proposte dal Consiglio;
- e) Delibera su ogni altro oggetto demandato dalla legge, dal presente Regolamento e dal Consiglio alla sua approvazione.

L'Assemblea ordinaria in 1^a convocazione è regolarmente costituita con la presenza, in proprio o per delega, di almeno la metà dei voti del Gruppo; l'Assemblea ordinaria in 2^a convocazione è regolarmente costituita qualunque sia la presenza, in proprio o per delega, dei voti del Gruppo.

L'Assemblea straordinaria in 1^a convocazione è regolarmente costituita con la presenza, in proprio o per delega, di almeno i 2/3 dei voti del Gruppo; l'Assemblea straordinaria in 2^a convocazione è regolarmente costituita qualunque sia la presenza, in proprio o per delega, dei voti del Gruppo.

L'Assemblea ordinaria delibera validamente, sia in 1^a sia in 2^a convocazione, a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; l'Assemblea straordinaria delibera validamente, sia in 1^a che in 2^a convocazione, con la maggioranza di almeno i 2/3 dei voti dei presenti.

Le delibere prese dall'Assemblea in conformità del presente Regolamento obbligano tutti i Soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

L'Assemblea sarà convocata almeno una volta l'anno dal Presidente mediante lettera raccomandata o telegramma o messaggio di posta elettronica da spedire almeno cinque giorni non festivi prima di quello fissato per l'adunanza.

L'Assemblea potrà anche essere convocata su richiesta scritta di almeno tre Consiglieri o di Soci che dispongano di almeno 1/4 del totale dei voti del CENTROAL.

Art. 9

Il Consiglio è composto da non meno di 5 e non più di 18 membri che dovranno rappresentare nel modo più ampio possibile i vari settori di attività dell'industria dell'alluminio.

Il Consiglio propone all'Assemblea il nome del Presidente.

Il Presidente designato presenta al Consiglio gli indirizzi generali per il proprio mandato, il programma di attività per due anni e propone il nome degli eventuali Vicepresidenti.

Il Consiglio nomina il Segretario.

Il Presidente e i Vice-Presidenti restano in carica per due anni e possono essere rieletti consecutivamente due volte. I Consiglieri restano in carica per due anni e possono essere rieletti ma non per più di quattro esercizi consecutivi.

Nel caso di vacanza nel numero dei Consiglieri, il Consiglio può cooptare nuovi membri la cui nomina dovrà essere ratificata dalla successiva Assemblea.

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri ed ha facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni e necessari per conseguire le finalità del Gruppo esclusi solo quelli che il presente Regolamento riserva all'Assemblea.

Art. 10

Il Consiglio è convocato dal Presidente o, in sua assenza, da un Vice-Presidente mediante lettera raccomandata o telegramma o telex o telegramma o messaggio di posta elettronica da spedire almeno cinque giorni non festivi prima di quello fissato per l'adunanza.

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Ogni Consigliere ha diritto ad un voto.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Art. 11

Il Comitato di Presidenza è composto:

- a) dal Presidente;
- b) dai Vice Presidenti;
- c) dall'ex Presidente che ha rivestito per ultimo la carica, fatta salva la norma di cui all'art. 20 lett. f);

In caso di dimissioni del Presidente, o di impossibilità ad esercitare le funzioni, prima della scadenza del suo mandato, il Comitato di Presidenza resta in carica fino all'Assemblea di nomina del nuovo Presidente; nel periodo di vacanza le funzioni del Presidente sono svolte dal Vicepresidente più anziano di età che entro 60 giorni deve convocare l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente.

Art. 12

Il Comitato di Presidenza determina l'azione dell'Associazione in tutti i settori nell'ambito delle direttive dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Il Comitato di Presidenza in particolare approva le domande di adesione dei soci aderenti.

Il Comitato di Presidenza si riunisce su convocazione del Presidente, che lo presiede o quando ne faccia richiesta almeno un quinto dei suoi componenti.

La convocazione è fatta mediante avviso scritto diramato a mezzo fax o posta elettronica almeno 5 giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza, tale termine potrà essere ridotto a 2 giorni, a mezzo fax o posta elettronica.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elencazione degli argomenti da trattare.

Il Comitato di Presidenza è validamente costituito quando sia presente almeno un terzo dei componenti in carica.

Ciascun componente ha diritto ad un voto e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il voto non può essere dato per rappresentanza e non si tiene conto degli astenuti e delle schede bianche.

I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede, ma per quanto attiene la nomina e le deliberazioni relative a persone si adotta necessariamente lo scrutinio segreto, previa nomina di due scrutatori.

La funzione di Segretario delle riunioni del Comitato di Presidenza è svolta di norma dal Segretario del CENTROAL.

Art. 13

Il Presidente e il Segretario, per mandato del Consiglio, rappresentano – anche disgiuntamente – il CENTROAL di fronte agli organi dell'ASSOMET, ai Soci e ai terzi.

Essi determinano l'azione del Gruppo in tutti i suoi settori e firmano disgiuntamente la corrispondenza.

Le prestazioni del Presidente, dei Vice-Presidenti e dei Consiglieri sono gratuite.

Art. 14

Le Aziende aderenti al CENTROAL si costituiscono di norma in Sezioni secondo attività affini. La costituzione di dette Sezioni deve essere approvata dal Consiglio del CENTROAL.

L'adesione a dette Sezioni spetta di diritto ai Soci, secondo i rispettivi settori di attività.

Le Sezioni all'atto della loro costituzione possono stabilire al loro interno un regolamento che detti le norme per la nomina degli organi direttivi, il funzionamento e le delibere della Sezione, l'eventuale classificazione degli aderenti, la costituzione di fondi interni, ecc.

Le norme di tali regolamenti non devono essere in contrasto con il Regolamento del CENTROAL.

Ogni Sezione terrà di norma proprie riunioni per l'esame di argomenti di competenza e per le relative decisioni in merito.

Le decisioni riguardanti argomenti di interesse più vasto di quello specifico della Sezione interessata dovranno essere sottoposte al parere del Consiglio CENTROAL, che dovrà coordinare, rappresentare e agire per conto di tutte le Sezioni.

Le Sezioni che alla data di costituzione del CENTROAL risultano già esistenti e attive in seno all'ASSOMET, vengono ritenute automaticamente organi associativi del CENTROAL e continuano la loro attività.

Art. 15

Per la gestione ordinaria del CENTROAL non sono previsti contributi da parte dei Soci in aggiunta a quelli dovuti all'ASSOMET ed a quelli eventualmente stabiliti dai Gruppi organizzati nell'ASSOMET.

I Soci sono però tenuti al versamento di quote che dovessero essere deliberate dall'Assemblea, su proposta del Consiglio, per la gestione eventuale di iniziative comuni.

Art. 16

Il CENTROAL, di propria iniziativa o su proposta delle Sezioni, può istituire marchi che – applicati su prodotti di alluminio e sue leghe – ne garantiscano la qualità e le caratteristiche che li contraddistinguono.

Le caratteristiche dei marchi saranno indicate in appositi regolamenti, che preciseranno anche le norme sulla concessione dell'uso dei marchi stessi.

Art. 17

Le delibere dell'Assemblea e del Consiglio sono registrate a cura del Segretario in appositi verbali.

Art. 18

Per quanto non contemplato dal presente Regolamento, si rimanda allo Statuto Assomet.